

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3236 del 27/06/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA: ABSOLUTE SPA. ATTIVITA': COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. I CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3402 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) – DITTA: ABSOLUTE SPA. ATTIVITA': COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. I CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1715 del 10/04/2018 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ABSOLUTE SPA (C.F. 01359770334), rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 5886 del 27/04/2018, per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4397 del 29/08/2018 è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con la suddetta d.d. n. 1715/2018, relativamente alla sola matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota trasmessa dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 5020 dell'11/04/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 60021 in pari data, (come rettificata con nota prot. n. 5238 del 14/04/2022, acquisita al prot. n. 63192 in pari data) è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'intervento di "ampliamento dell'area produttiva all'interno dello stabilimento Absolute" sito in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4, presentato dalla Ditta "ABSOLUTE SPA" (C.F. 01359770334, attività: costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive), comprendente l'endoprocedimento relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;
- con la medesima nota prot. ARPAE n. 60021/2022 è stata trasmessa la documentazione relativa all'intervento di cui trattasi;
- l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "ABSOLUTE SPA" comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera (*modifica sostanziale*);
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici (*proseguimento senza modifica*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (*modifica sostanziale*);

Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero, con nota prot. n. 65589 del 20/04/2022 questa Agenzia ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 74776 del 05/05/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 89268 del 30/05/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria relativa ad alcune precisazioni in merito alla matrice "emissioni in atmosfera";

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (Attività n. 8 del 20/06/2022 Sinadoc n. 15551/2022), risulta che:

- la ditta ha in previsione la costruzione di un nuovo capannone, che verrà utilizzato sia a scopo produttivo sia come magazzino; nel nuovo capannone sarà presente un nuovo reparto di laminazione che sarà servito da impianto di aspirazione che darà origine a **n. 2 nuove emissioni (emissioni E18 ed E19)**;
- la predisposizione del nuovo reparto non è correlata ad aumenti produttivi ma faciliterà l'organizzazione della lavorazione di laminazione ad oggi concentrata interamente sul reparto esistente; è stato dichiarato che la nuova area produttiva permetterà di migliorare l'ambiente di lavoro e non darà origine ad aumenti del flusso di massa degli inquinanti ad oggi emesso in atmosfera poiché non sono previste variazioni qualitative e quantitative delle materie prime in uso;
- la ditta comunica la dismissione dell'impianto generante l'emissione E10;
- la ditta precisa che gli impianti **E7, E8, E9 ed E12** risultano già conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 183/17, e sono dotati di un sistema di gestione del corretto rapporto di combustione consistente nella regolazione automatica del regime di rotazione del ventilatore e nell'apertura della valvola gas sulla base del regime di potenza richiesto; viene specificato che l'integrazione degli impianti con ulteriori dispositivi per il controllo della combustione è da ritenersi non tecnicamente possibile;

Atteso che:

- con nota prot. n. 77601 del 10/05/2022, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA:
 - nota del Comune di Podenzano del 13/05/2022, trasmessa dal Suap dell'Unione Valnure Valchero con nota prot. n. 6578 del 13/05/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 80615 in pari data: parere favorevole in ordine alle matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
 - nota prot. n. 83161 del 18/05/2022 del Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
 - nota di Ireti Spa prot. n. RT009814-2022-P del 07/06/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 94154 in pari

data: nulla osta all'intervento proposto dalla Ditta;

- con nota prot. n. 8275 del 14/06/2022, acquisita al prot. Arpae n. 98844 del 15/06/2022, l'Unione Valnure e Valchero ha informato che l'AUSL di Piacenza - Dipartimento Sanità Pubblica non ha trasmesso le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi entro il termine di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. c) della L. n. 241/1990 e, con la medesima nota, ha comunicato che, per effetto del mancato riscontro da parte del sopracitato Ente, si è formato l'assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale dell'AUA di cui alla determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1715 del 10/04/2018), in favore della ditta "ABSOLUTE SPA" (C.F. 01359770334, attività: costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive), per l'intervento di "ampliamento dell'area produttiva all'interno dello stabilimento Absolute" sito in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4 (che è anche sede legale della Ditta), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;*

2. di impartire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 REFILATURA E LEVIGATURA

Portata massima	100000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 LAMINAZIONE

Portata massima	166000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 LAMINAZIONE

Portata massima	166000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 LAMINAZIONE

Portata massima	83000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 FALEGNAMERIA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E11 FALEGNAMERIA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E13 PULIZIA REPARTO MONTAGGIO

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10 mg/Nm ³
---------	-----------------------

EMISSIONE N. E14 SIGILLATURA RINFORZI

Portata massima	64000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15A LAMINAZIONE

Portata massima	90000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15B LAMINAZIONE

Portata massima	90000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 ore/g
Altezza minima	13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16A CENTRALE TERMICA A METANO – P= 388 KW

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 ore/g
Altezza minima	8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16B CENTRALE TERMICA A METANO – P= 388 KW

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 ore/g
Altezza minima	8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 LAMINAZIONE

Portata massima	60000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E18 LAMINAZIONE

Portata massima	95500 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	14 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 LAMINAZIONE

Portata massima	95500 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	14 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) in caso di funzionamento delle linee di aspirazione a servizio di più postazioni in condizioni diverse da quelle progettate, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione delle emissioni;
- c) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- d) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
 - **Composti organici volatili**: UNI CEN/TS 13649:2015;
- f) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- g) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di

Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

- h) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- i) per le emissioni E7, E8, E9, E12, E16A ed E16B, limitatamente agli inquinanti polveri ed ossidi di zolfo, fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici miranti alla ricerca di detti inquinanti a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- j) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15A, E15B, E16A, E16B, E17, E18 ed E19 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- k) i monitoraggi miranti alla verifica del rispetto del limite di COV devono riportare le singole sostanze presenti in emissione;
- l) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- n) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- o) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- p) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della

periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

- q) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- r) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- s) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- t) le operazioni di gelcoattatura, laminazione, polimerizzazione, rinforzatura, sigillatura e rifilatura devono essere svolte negli appositi locali, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Questi dovranno essere mantenuti in costante depressione in modo da minimizzare le emissioni diffuse, in particolare, dei COV;
- u) il gestore non deve superare i seguenti consumi massimi **annui**:
- | | |
|---|----------------|
| resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso | 380000 kg/anno |
| gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 30% in peso | 60000 kg/anno |
| catalizzatore | 5200 kg/anno |
| acetone | 60000 kg/anno |
- v) Il gestore non deve superare i seguenti consumi medi **giornalieri** su base settimanale:
- | | |
|---|-----------|
| resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso | 1950 kg/d |
| gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 30% in peso | 310 kg/d |
| catalizzatore | 27 kg/d |
| acetone | 308 kg/d |
- w) i consumi massimi annui e medi giornalieri su base settimanale vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto;
- x) i consumi giornalieri di resina poliestere, gelcoat, catalizzatore, acetone, nonché di adesivo e sigillante silicone utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- y) ogni variazione dell'impiego di materie prime deve essere preventivamente comunicato all'Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- z) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una **stima dell'emissione totale annua di COV** dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- aa) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;
- bb) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- cc) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- dd) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno:
- tre monitoraggi delle emissioni **E18 ed E19**, effettuati in giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli

stessi;

- un monitoraggio ad E7, E8, E9 ed E12 finalizzato alla verifica del rispetto del limite stabilito per gli ossidi di azoto;

3. di impartire le seguenti prescrizioni per i n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici mediante n° 2 pozzi di reimmissione:

a) **sulle acque di resa** devono essere effettuati con cadenza almeno semestrale (periodo estivo e periodo invernale) i controlli per i parametri Temperatura, pH, conducibilità, potenziale redox, carica batterica totale a 20°C e portata;

b) i dati del monitoraggio di cui sopra devono essere resi disponibili all'autorità di controllo;

c) nel caso si verificano imprevisti che modifichino, anche provvisoriamente, il regime e la qualità degli scarichi, la ditta in oggetto deve:

- immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpa e all'A.U.S.L. di Piacenza indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; ▪ attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;

- dare comunicazione ai medesimi Enti una volta ripresa la piena efficienza;

d) la Ditta in oggetto deve preventivamente comunicare all'Arpa, ogni eventuale modifica delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

5. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi del DPR 59/2013;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al Suap dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

7. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.